



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Arch. Gentile Alberto Romeo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Arch Vizzino Donata

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
195	30/05/2025	9	0

Oggetto:

Decreto Dirigenziale n. 27 del 28.03.2023 Avviso per l'assegnazione del contributo regionale a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP. Riapertura termini adempimenti comunali.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a) una delle misure del “Piano per l’Emergenza socio-economico della Regione Campania”, di cui alla DGR n 170 del 07/04/2020, prevede l’istituzione di un Fondo di Solidarietà per gli assegnatari dell’edilizia residenziale pubblica (di seguito Fondo), per l’erogazione di un contributo rapportato alla morosità ed alla capacità reddituale del nucleo familiare;
- b) con Decreto Direttoriale n. 141 del 30/12/2020, è stata approvata la disciplina del citato Fondo di solidarietà;
- c) il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a rendere sostenibile il pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP;
- d) la Disciplina del Fondo stabilisce che, sulla base delle disponibilità di bilancio, la Regione è tenuta ad emanare l’avviso che definisce i termini, le modalità ed ulteriori criteri per l’assegnazione e la gestione del contributo in oggetto;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 27 del 28/03/2023 è stato approvato l’”Avviso per l’assegnazione del contributo regionale a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP” destinato agli Enti proprietari, in uno all’allegato B “Modello di domanda di partecipazione”.

PREMESSO altresì, che:

- a) hanno presentato richiesta di adesione al Fondo n. 57 Comuni e, pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 584 del 18/09/2023 sono state ripartite le risorse disponibili, pari a complessivi € 6.000.000,00, in proporzione al numero di alloggi ERP di proprietà dagli stessi comunicati;
- b) ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso regionale, i Comuni beneficiari dovevano bandire un Avviso pubblico entro 60 giorni dalla pubblicazione del citato decreto, avvalendosi di un procedimento a sportello con scadenza al 31 dicembre 2023, nonché erano tenuti a trasmettere alla Regione l’elenco delle istanze ammesse a contributo e l’elenco delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell’importo dei contributi, entro e non oltre il 30 giugno 2024, ai fini dell’assegnazione definitiva delle risorse ripartite;
- c) al fine di agevolare la più ampia partecipazione degli interessati, con Decreto Dirigenziale n. 999 del 22/12/2023 è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze dei cittadini al 28/03/2024 e, di conseguenza, anche il termine di trasmissione delle istanze ammesse e l’elenco delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, è stato prorogato al 30/09/2024;
- d) con D.D. n. 151 del 10/07/2024, infine, è stata concessa a tutti i Comuni beneficiari la possibilità di disporre la riapertura fino al 31/12/2024 dei termini per la presentazione delle istanze dei cittadini previsto dall’art. 5 comma 1 dell’Avviso pubblico di cui al DD 27/2023 ed è stata altresì prorogato al 31/03/2025, solo per i Comuni che si fossero avvalsi della riapertura, il termine per la trasmissione delle istanze ammesse e l’elenco delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, previsto dall’art. 5 comma 4 del citato Avviso.

RILEVATO che

- a) ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Avviso regionale, ai fini della definitiva ammissione al Fondo di Solidarietà, gli Enti proprietari sono tenuti ad alimentare le anagrafi dell’utenza e del patrimonio abitativo ERP ex art. 7 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, mediante il caricamento dei dati nell’apposita sezione della Piattaforma ERP;
- b) ai sensi dell’art. 5 comma 7 dell’Avviso, inoltre, le somme richieste sono liquidate agli Enti proprietari previa rendicontazione dei contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento di cui all’art. 4 comma 2 dell’Avviso;
- c) al 31/03/2025 solo n. 19 Comuni hanno trasmesso nei termini gli esiti degli Avvisi Comunali di cui:
 - c.1 **n. 12 Comuni** hanno trasmesso i provvedimenti di approvazione delle istanze ammesse a contributo e delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell’importo dei contributi, come previsto dall’art. 5 comma 4 dell’Avviso pubblico in oggetto, hanno rendicontato i contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento, come previsto dall’art. 5 comma 7 dell’Avviso pubblico in oggetto e hanno ottemperato agli adempimenti di cui all’art. 7 comma 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11;

- c.2 **n. 3 Comuni** non hanno provveduto a rendicontare i contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento come previsto dall'art. 5 comma 7 dell'Avviso pubblico in oggetto;
- c.3 **n. 3 Comuni** non hanno ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 7 comma 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11;
- c.4 **n. 1 Comune** ha attestato che non risultano istanze ammesse a contributo;
- d) n. 1 Comune ha trasmesso tardivamente il provvedimento di approvazione dei suddetti elenchi.

PRESO ATTO che

- a) nonostante le numerose circolari regionali in cui è stata data ampia comunicazione a tutti i Comuni beneficiari in merito agli adempimenti comunali ed ai termini previsti dall'Avviso per ottenere la liquidazione dei contributi, solo 12 comuni su 57 hanno ottemperato nei termini;
- b) al 31/05/2025, pertanto, è stato possibile liquidare meno del 10% delle risorse ripartite e precisamente l'importo di € 509.182,14, per cui sul Fondo di Solidarietà residuano risorse pari a € 5.490.817,86.

CONSIDERATO che

- a) ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Avviso in oggetto *“qualora le risorse assegnate a un Ente proprietario all'esito del riparto di cui all'art. 3 risultino eccedenti rispetto alle somme richieste ai sensi del precedente comma 4, la Direzione Generale per il Governo del Territorio si riserva di destinare le risorse eccedenti a copertura delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza dei fondi degli altri Enti proprietari, ripartendole tra ciascun Ente in misura proporzionale alla somma degli importi riferibili alle suddette istanze”*;
- b) alla luce delle ingenti risorse residue, è opportuno stabilire un ulteriore e congruo termine finale per la liquidazione dei contributi, oltre il quale l'importo non utilizzato possa essere riprogrammato, in primo luogo a *copertura delle istanze ammissibili ma non finanziabili* correttamente comunicate.

RITENUTO

- a) di dover stabilire che, ai fini della definitiva ammissione al Fondo di Solidarietà ed alla conseguente liquidazione dei contributi ammissibili, i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 10/09/2025:
 - a.1 il provvedimento di approvazione delle istanze ammesse e delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell'importo dei contributi, come previsto dall'art. 5 comma 4 dell'Avviso in oggetto;
 - a.2 la rendicontazione dei contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento come previsto dall'art. 5 comma 7 dell'Avviso in oggetto;
- b) di dover stabilire, altresì, che i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti ad ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 7 comma 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, entro il 10/09/2025;
- c) di dover stabilire che, decorso il suddetto termine, le risorse non assegnate ai Comuni inadempienti, saranno destinate, ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Avviso in oggetto *“a copertura delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza dei fondi, ripartendole tra ciascun Ente in misura proporzionale alla somma degli importi riferibili alle suddette istanze”*;
- d) di dover demandare a un successivo provvedimento la riprogrammazione delle eventuali risorse residue a seguito dell'ulteriore riparto di cui alla precedente lettera b).

VISTI

- a) Il Regolamento Regionale n. 11 del 18 ottobre 2019;
- b) la DGR n. 170 del 7 aprile 2020;
- c) il D.D. n. 141 del 30 dicembre 2020;
- d) il D.D. n. 27 del 28/03/2023;
- e) il D.D. n. 584 del 18/09/2023;
- f) il D.D. n. 999 del 22/12/2024;
- g) il D.D. n. 151 del 10/07/2024.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo Staff 94 Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative-Qualità dell'Architettura, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente dello Staff 94:

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata

1. di stabilire che, ai fini della definitiva ammissione al Fondo di Solidarietà ed alla conseguente liquidazione dei contributi ammissibili, i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 10/09/2025:
 - 1.1 il provvedimento di approvazione delle istanze ammesse e delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell'importo dei contributi, come previsto dall'art. 5 comma 4 dell'Avviso in oggetto;
 - 1.2 la rendicontazione dei contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento come previsto dall'art. 5 comma 7 dell'Avviso in oggetto;
2. di stabilire, altresì, che i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti ad ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 7 comma 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, entro il 10/09/2025;
3. di stabilire che, decorso il suddetto termine, le risorse non assegnate ai Comuni inadempienti, saranno destinate, ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Avviso in oggetto *“a copertura delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza dei fondi, ripartendole tra ciascun Ente in misura proporzionale alla somma degli importi riferibili alle suddette istanze”*;
4. di demandare a un successivo provvedimento la riprogrammazione delle eventuali risorse residue a seguito dell'ulteriore riparto di cui al precedente punto 4.
5. di inviare il presente atto:
 - 5.1 all'Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
 - 5.2 allo STAFF 94;
 - 5.3 ai Comuni interessati;
 - 5.4 alla sezione dedicata del Portale regionale denominata "Regione Campania Casa di Vetro" per la pubblicazione.

Arch. Alberto Romeo Gentile